

STATUTO

**SEVEN CONSORZIO -
CONSORZIO COOPERATIVE
SOCIALI -
SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA CARLO
NOE' 45

Numero REA: VA - 389277

Codice fiscale: 03926510128

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO-----	
-----TITOLO I-----	ALLEGATO "A"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	AL N. 6826 REP. N. 4283 RAGG.
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----	
1.1. È costituito ai sensi dell'art. 8 l. n. 381/1991, nonché dell'art. 27 D.	
Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, il Consorzio denominato-----	
"SEVEN Consorzio - Consorzio Cooperative sociali - società coopera-	
tiva".-----	
1.2 Il Consorzio ha sede nel Comune di Gallarate, all'indirizzo risultan-	
te dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a	
sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civi-	
le.-----	
1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi	
secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la	
sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire	
e di sopprimere ovunque unità locali operative-----	
1.4 Il Consorzio aderisce alla Confederazione Unione Italiana Coopera-	
tive.-----	
Art. 2 (Durata)-----	
2.1 Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050. Potrà essere pro-	
rogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo, in questo	
caso, il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----	
-----TITOLO II-----	
SCOPO - OGGETTO-----	
Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	
- 1 -	

3.1 Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnato.-----

Il Consorzio si ispira ai principi su cui si fonda il Movimento Cooperativo e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo fra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.---

In particolare il Consorzio si richiama ai principi del "Codice dei comportamenti imprenditoriali, della qualità cooperativa e della vita associativa": gestione democratica e partecipata, parità di condizione fra i soci, trasparenza gestionale; e attua gli indirizzi di strategia imprenditoriale nell'ottica della collaborazione e integrazione fra cooperative, richiamandosi ai principi della territorialità, della specializzazione, della porta aperta, dell'integrazione societaria e della valorizzazione delle diverse risorse umane che fanno capo alle imprese sociali.-----

Il Consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo e il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali.-----

In particolare, il Consorzio si propone la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo

ordinario ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003.-----

Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure prestando direttamente servizi in proprio.-----

3.2 Il Consorzio può operare anche con terzi.-----

3.3. Il Consorzio è promosso dal Settore Provinciale di Unione Italiana Cooperativa di Varese, quale strumento per sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione di solidarietà sociale, su tutto il territorio provinciale e promuovere i valori morali e sociali che sono alla base del Movimento Cooperativo anche attraverso l'inserimento lavorativo di personale svantaggiato.-----

Art. 4 (Oggetto)-----

4.1 Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio si propone di:-----

a) operare nel campo della Solidarietà Sociale stimolando la collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale a favore di chi soffre di condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva e incisiva sul tessuto sociale;-----

b) favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione delle Cooperative associate ed il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integra-

zione sociale dei cittadini;-----

c) coordinare il rapporto con i soggetti pubblici in primo luogo Comuni, Province e Regioni, sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative di solidarietà sociale;-----

d) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati nell'interesse dei soci anche svolgendo attività di general contracting ottenendo l'affidamento, sia da Enti pubblici sia da privati e con qualsivoglia forma contrattuale, di attività di servizio sociale da affidare alle cooperative aderenti in tutti gli ambiti di interesse delle cooperative socie ed in altri per i quali se ne possa verificare l'interesse;-----

e) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, dei consorzi, e di tutti gli associati, anche commercializzandone i prodotti e offrendo a terzi, -ivi compresi enti pubblici e privati- direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;-----

f) raccogliere fondi da enti pubblici e privati e organizzare iniziative a scopo benefico, da destinare al sostegno dell'attività dei soci;-----

g) provvedere all'approvvigionamento in comune di materie prime, merci, prodotti vari ed ogni altro mezzo o servizio utile alla gestione delle attività dei soci;-----

h) realizzare, anche inserendo al lavoro (ex art. 4 legge n. 381/1991) persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e offrire quanto altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario ai soci aderenti per migliorare la loro efficacia

operativa;-----

i) stipulare convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003;-----

j) gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci, di quanti partecipino all'attività delle organizzazioni associate al Consorzio od alle istituzioni interessate ai suddetti interventi;-----

k) promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività quali convegni, seminari, corsi, giornate di studio, rivolte alle cooperative socie, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, istituzioni ed ogni altro soggetto sociale;-----

l) contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione;-----

m) facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare collaborazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa aderente.-

4.2 Il Consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la

costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l. n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere, nei limiti consentiti a norma di legge, strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Il Consorzio inoltre potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti.-----

4.3 Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.--

4.4 Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies Codice Civile-----

-----TITOLO III-----

SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci operatori ordinari)-----

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

5.2 Possono essere soci operatori del Consorzio società cooperative sociali di tipo a) o cooperative sociali di tipo b), entrambe come disciplinate dall'articolo 1) l. n. 381/1991.-----

I soci appartenenti a queste due categorie dovranno complessivamente rappresentare sempre almeno il settanta per cento del numero totale dei soci del Consorzio.-----

5.3 Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.-----

5.4 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero, per i soci che siano società cooperative sociali all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.---

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)-----

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge ed in presenza di tutti i relativi presupposti, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.-----

6.2 Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.-----

6.3 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in con-

formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

a. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;-----

c. le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----

6.4 Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ri-storno, previsto dall'articolo 33, anche in misura inferiore agli altri soci, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.-----

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.-----

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis Codice Civile.-----

6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.----

6.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente sta-

tuto: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

6.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) l'indicazione di una o più persone delegate alla rappresentanza;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- g) per le cooperative sociali, la condivisione dei principi del "Codice dei comportamenti imprenditoriali, della qualità e della vita associativa".-----
- 7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.-----
- 7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
- 7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----
- 7.5 In caso di mancata approvazione della richiesta, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministra-

tori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.----

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)-----

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00).-----

8.2 Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.-----

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

9.2 La cessione delle quote dei soci cooperatori è in ogni caso vietata. Tuttavia, ciascun socio può recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno tre mesi.-----

9.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.-----

Art. 10 (Obblighi del socio)-----

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

10.2 Per tutti i rapporti con Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.-----

Art. 11 (Diritti dei soci)-----

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. -----

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, in tal caso le spese sono ad esclusivo carico del socio.-----

11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con il Consorzio.-----

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)-----

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.-----

Art. 13 (Recesso del socio)-----

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

13.4 Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.-----

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Art. 14 (Esclusione)-----

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;---
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;-----
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;-----
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;---

f) che danneggi moralmente o materialmente il Consorzio o fomenta dissidi o disordini tra i soci;-----

g) che contrasti o tenti di contrastare l'attività del Consorzio di cui al precedente articolo 4.-----

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

Art. 15 (Liquidazione)-----

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate in conformità a quanto previsto nel presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del Consorzio e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 Codice Civile.-----

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies Codice Civile, la cui liquidazione

zione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni-----

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

16.1 Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione precedentemente disciplinato.-----

16.3 Il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.-----

Art. 17 (Responsabilità dei soci cessati)-----

17.1 Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

-----TITOLO IV-----

SOCI FINANZIATORI-----

Capo I – Disciplina di riferimento-----

Art. 18 (Norme applicabili)-----

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Codice Civile.-----

18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 l. n. 59/1992.-----

18.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----

Capo II – Soci sovventori-----

Art. 19 (Soci sovventori)-----

19.1 Qualora siano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 l. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi

vigenti.-----

19.2 I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza della società prima del quale non è ammesso il recesso.-----

19.3 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.-----

20.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00).-----

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

Si applicano tutte le previsioni di cui al presente statuto in tema di alienazione delle partecipazioni.-----

Art. 22 (Deliberazione di emissione)-----

22.1 L'emissione delle partecipazioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di sottoscrizione dei soci cooperatori sulle quote emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)-----

23.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 Codice Civile, ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.-----

-----**TITOLO V**-----

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 24 (Elementi costitutivi)-----

24.1 Il patrimonio del Consorzio è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;-----

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----

Art. 25 (Bilancio di esercizio)-----

25.1 L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.--

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

25.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della l. n. 59/20039, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 l. n. 1992, n. 59;-----

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito

dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----

f) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;--

h) la restante parte a riserva straordinaria.-----

Art. 26 (Ristorni)-----

26.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

26.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

a. erogazione diretta;

b. aumento del valore delle quote attribuite a ciascun socio;

26.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----

-----TITOLO VI-----

ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Art. 27 (Qualificazione e competenze)-----

27.1 L'Assemblea:-----

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;-----

- | | |
|------|--|
| 3) | approva lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;----- |
| 4) | procede alla nomina degli Amministratori; |
| 5) | procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;----- |
| 6) | determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo;----- |
| 7) | approva i regolamenti interni; |
| 8) | autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento di operazioni superiori al limite di Euro 300.000 per singole operazione, il tutto con esonero da responsabilità nei confronti del Consorzio;----- |
| 9) | delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;----- |
| 10) | delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;----- |
| 11) | delibera le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 50.2 del presente statuto;----- |
| 12) | delibera la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori----- |
| 13) | delibera sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.----- |
| 27.4 | L'attribuzione all'Organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 39.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che man- |

tiene il potere di deliberare in materia.-----

Art. 28 (Convocazione dell'assemblea)-----

28.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 25.2.-----

28.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione
di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei
voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facen-
done domanda scritta agli Amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo
e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Am-
ministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi pre-
disposta.-----

28.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è
posta la sede sociale o altrove purché nel territorio di un altro stato
membro della Unione Europea.-----

28.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera racco-
mandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova
dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato
per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro
dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o
altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,
all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati

espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

28.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo sono presenti od informati della riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

28.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e di controllo non presenti.-----

Art. 29 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)-----

29.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda od ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.-----

29.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.29.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il

medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione-----

Art. 30 (Assemblea: determinazione dei quorum)-----

30.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti

dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda e ogni ulteriore convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

30.2 L'Assemblea, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

30.3 Ai fini delle modifiche dello statuto, è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci esistenti.-----

Art. 31 (Norme per il computo dei quorum)-----

31.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

31.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.-----

31.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.-----

Art. 32 (Diritto di voto)-----

32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei ver-

samenti dei conferimenti promessi in sede di sottoscrizione.-----

32.2 Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art. 2538, comma 3 Codice Civile, più voti, ma non oltre cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.-----

32.3 In deroga ai criteri di cui all'art. 40.2, ai soci cooperatori il voto plurimo può essere attribuito tenendo conto - a prescindere dal valore delle quote detenute - ma della qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. - In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo. I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

32.4 A ciascun socio finanziatore è attribuito un voto. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.-----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono su-

perare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----

Art. 33 (Rappresentanza del socio in assemblea)-----

33.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. Il Consorzio acquisisce la delega agli atti sociali.-----

33.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.-----

33.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.-----

33.4 La stessa persona non può rappresentare più di 2 soci.-----

Art. 34 (Presidente e segretario dell'assemblea)-----

34.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.---

34.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.-----

34.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

34.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.-----

34.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.-----

34.6 Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);-----
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;-----
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Art. 35 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)-----

35.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale

degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.-----

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche per tramite di suoi ausiliari, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

35.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

-----TITOLO VII-----

ORGANO AMMINISTRATIVO-----

Art. 36 (Consiglio di amministrazione)-----

36.1 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 15 nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.-----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

36.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.-----

Art. 37 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)-----

37.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.-----

37.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----

37.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art. 32.4.-----

Art. 38 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)-----

38.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori

ri, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale.-----

38.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti com-
petenze:-----

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis,
2506-ter ultimo comma Codice Civile;-----
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza
del Consorzio;-----
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazio-
nale.-----

Art. 39 (Presidente del consiglio di amministrazione)-----

39.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva
alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi
abbia provveduto l'assemblea.-----

39.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio
di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e
provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.-----

39.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi mem-
bri.-----

Art. 40 (Organi delegati)-----

40.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie

attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2475 Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

40.2 Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.-----

Art. 41 (Convocazioni e deliberazioni)-----

41.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.-----

41.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e dell'Organo di controllo con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.-----

41.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.-----

41.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la

presenza della maggioranza dei suoi membri.-----

41.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.-----

41.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

41.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

41.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.-----

41.9 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi , contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, secondo quanto previsto per l'assemblea dei soci in analoga evenienza.-----

Art. 42 (Integrazione del Consiglio)-----

42.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----

42.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-

nati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.-----

42.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

42.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.-----

42.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.-----

Art. 43 (Compensi agli Amministratori)-----

43.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.-----

43.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.-----

Art. 44 (Rappresentanza)-----

44.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è auto-

rizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

44.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.--

44.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

44.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----TITOLO VIII-----

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-----

Art. 45 (Nomina e requisiti)-----

45.1 Nei casi in cui la legge lo impone, ovvero qualora lo decidano i soci, il Consorzio nomina un organo di controllo o un revisore. Il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.-----

45.2 Il Consorzio può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.-
Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.-----

45.3 Le riunioni dell'organo di controllo, qualora sia nominato in composizione collegiale, possono tenersi per audio/video conferenza se-

condo quanto dal presente statuto previsto rispetto al consiglio di
amministrazione.-----

45.4 Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.-----

45.6 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 Codice Civile, nonché gli altri eventualmente previsti ai sensi di legge tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.-----

45.7 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

45.8 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.-----

Art. 46 (Funzioni e poteri)-----

46.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.-----

46.2 Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma Codice Civile.-----

46.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.-----

46.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.-----

46.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.-----

46.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.-----

46.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

-----TITOLO IX-----

CONTROVERSIE-----

Art. 47 (Clausola Compromissoria)-----

47.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 55, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

a) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembledari;-----

b) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

47.2 La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 48 (Arbitri e procedimento)-----

48.1 Gli arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti Codice di Procedura Civile;-----

b) tre, per le altre controversie.

48.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

48.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/2003.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto

dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----

48.4 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

Art. 49 (Esecuzione della decisione)-----

49.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO X-----

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE-----

Art. 50 (Scioglimento anticipato)-----

50.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)-----

51.1 In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34.3, lett. c);-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 l. n. 59/1992.-----

-----TITOLO XI-----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 52 (Regolamenti)-----

52.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti o patti associativi sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.-----

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici e del Comitato Esecutivo, se verranno costituiti, il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società, i poteri del Direttore nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti del Consorzio.-----

Art. 53 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-

zione)-----

53.1 Il Consorzio si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

53.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.-----

Art. 54 (Rinvio)-----

54.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge sui consorzi e sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

54.2 Per quanto non previsto dal titolo VI Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 Codice Ci-

vile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a re-
sponsabilità limitata.-----

Letto e confermato,-----

Samarate, 10 dicembre 2025.-----

Firmati: Maura Sommaruga - LUDOVICO BETTONI.-----

Esente da bollo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Samarate, undici dicembre duemilaventicinque

Firmato digitalmente dal Notaio LUDOVICO BETTONI